



Politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti

Informativa prevista dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dalla relativa normativa di attuazione circa la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili e le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e sugli effetti negativi per la sostenibilità

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2023

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento UE 2019/2008 e delle Istruzioni Covip in materia di trasparenza di cui alla deliberazione Covip del 22 dicembre 2020 e della circolare Covip 5910/2022

Sommario

1 . Premesse e definizioni	2
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Informazioni circa le politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti.....	3
4. Politica di remunerazione del fondo ed informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità	4
5. Politica di remunerazione del fondo ed informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità	5

1 . Premesse e definizioni

Il Regolamento UE 2019/2088 (il “**Regolamento**”), così come definito nell’art.1, “*stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari*”.

Secondo quanto stabilito dall’art. 2, punto 1, lett c) del Regolamento rientrano tra “i *partecipanti al mercato finanziario*” anche gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), come definiti dall’art. 6, punto 1, della Direttiva UE 2016/2341, ovvero i fondi pensione.

L’art. 20, comma 2, del Regolamento stabilisce poi che lo stesso si applica a decorrere dal 10 marzo 2021.

All’art. 2 vengono date le seguenti definizioni:

- **Investimento sostenibile:** (art. 2, punto 17, del Regolamento) “*un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali*”.
- **Rischio di sostenibilità:** (art. 2, punto 22, del Regolamento) “*evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento*”.
- **Fattori di sostenibilità:** (art. 2, punto 24, del Regolamento) “*le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva*”.

2. Riferimenti normativi

Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del Regolamento *"I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti"*.

Con la Circolare n. 5910 del 21.12.2022 la COVIP, autorità di vigilanza italiana sui fondi pensione, ha disposto che i fondi pensione debbano pubblicare le informazioni di cui all'art. 3 del Regolamento nella sezione "Informativa sulla sostenibilità" dei loro siti *web* sotto la voce *"Politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti"*; richiamando il Regolamento nonché le modifiche ad esso introdotte con il Regolamento (UE) 2020/852, la medesima COVIP nella circolare 5910/2022 ha riportato le previsioni che riguardano l'informativa da rendere sui siti *web*, la documentazione precontrattuale ed i bilanci/rendiconti di tutte le forme pensionistiche complementari.

Con il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 del 6 aprile 2022 sono state, poi, dettate specifiche norme tecniche di regolamentazione recanti gli standard tecnici da utilizzarsi per la divulgazione di talune delle informazioni in tema di sostenibilità previste dal Regolamento.

3. Informazioni circa le politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti

Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili

Il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini - ALIFOND, nella definizione della propria politica di investimento non adotta allo stato attuale una propria politica attiva di promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili né una politica sugli effetti negativi per la sostenibilità, come riportato nel separato documento sulla "Mancata presa in considerazione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità").

Al contempo, Il Fondo pensione è consapevole della propria responsabilità sociale con riferimento alle tematiche ambientali, sociali e di governo societario che deriva dall'essere parte del mercato finanziario in qualità di investitore istituzionale e al tempo stesso soggetto bilaterale espressione di *stakeholder* "sensibili" alle stesse tematiche.

Per questa ragione il Fondo, pur non promuovendo attivamente gli aspetti citati attraverso una propria politica, ne favorisce l'integrazione nello svolgimento della propria attività.

A tal proposito il Fondo pensione ha definito all'interno delle convenzioni con i gestori delle risorse finanziarie un impegno a carico di questi ultimi a considerare le tematiche sostenibili nell'ambito del processo di selezione del proprio universo di investimento.

Il Fondo pensione, inoltre, attraverso la funzione fondamentale di gestione dei rischi, monitora il portafoglio rispetto a queste tematiche, secondo quanto indicato nel paragrafo seguente.

Integrazione dei rischi di sostenibilità

Il Fondo pensione nella Politica di Gestione dei Rischi integra i rischi di sostenibilità all'interno del proprio sistema dei controlli.

Tali rischi vengono verificati e gestiti con riferimento:

- al fondo pensione stesso quale organizzazione per gli effetti che i fattori ambientali, sociali e di governo societario (ESG) possono determinare sui processi, l'organizzazione e la struttura con particolare riferimento ai rischi a cui lo stesso è esposto;
- al processo di investimento con riferimento agli effetti che la non rispondenza alle buone pratiche in tema di sostenibilità da parte delle società emittenti strumenti finanziari può determinare sui valori dei titoli in cui è investito il portafoglio, nonché in senso lato sulla reputazione del Fondo pensione

Per quanto riguarda il primo punto, il Fondo pensione svolge, attraverso la Funzione fondamentale di gestione dei rischi, una valutazione dell'esposizione ai suddetti rischi dando evidenza del livello di esposizione. Tale documento viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione del Fondo per una sua valutazione e la eventuale implementazione di azioni di mitigazione.

La Funzione fondamentale di gestione dei rischi effettua verifiche di *follow up* sugli effetti delle azioni di mitigazione eventualmente intraprese.

Per quanto riguarda la componente inerente alla gestione dei portafogli finanziari il Fondo ha selezionato gestori finanziari che risultano tutti firmatari dei principi del PRI e pertanto si impegnano ad: incorporare aspetti relativi ad ambiente, società e governance nell'analisi degli investimenti e nei processi decisionali; operare come azionista attivo, integrando nelle politiche e pratiche di azionariato tradizionale anche l'attenzione ad aspetti ESG; richiedere un'adeguata comunicazione sulle tematiche ESG da parte degli emittenti oggetto di investimento; rispettare, anche relativamente a queste tematiche, determinati standard di rendicontazione e di cooperazione fra gli attori del sistema.

Inoltre, con riferimento ai mandati tradizionali dei comparti, il Fondo pensione svolge un'attività di monitoraggio del portafoglio gestito le cui valutazioni in ogni caso non costituiranno criteri automatici di inclusione/esclusione di titoli in portafoglio.

Qualora emergessero elementi di criticità relativamente al portafoglio in gestione, i gestori hanno l'impegno, su richiesta del Fondo, a fornire indicazioni alle decisioni di investimento assunte, nonché a confrontarsi con il Fondo pensione rispetto all'opportunità di mantenere o meno le posizioni oggetto di criticità.

Anche in riferimento al mandato di *Private Asset*, il Fondo ha ritenuto opportuno impegnare il Gestore a tenere conto anche dei fattori ESG, al fine di ridurre il rischio complessivo del portafoglio, fornendo periodicamente al Fondo specifica rendicontazione rispetto a tali fattori.

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento

Il Fondo Pensione Alifond, pur avendo già integrato una serie di controlli periodici diretti a monitorare i rischi di sostenibilità degli investimenti secondo le modalità prima illustrate, non dispone allo stato attuale di una propria politica di sostenibilità e, pertanto, dichiara di non considerare i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi degli artt. 4 e 7 del Regolamento (UE) 2019/2088, dove per effetti negativi sulla sostenibilità si intendono le possibili conseguenze negative derivanti dalle scelte di investimento realizzate in ambito ambientale, sociale e governance.

Il Fondo, quindi, non promuove caratteristiche sociali e ambientali e non individua specifici obiettivi di investimento sostenibile, come definiti negli artt. 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 e gli investimenti sottostanti il Fondo Pensione non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili (art. 7 Regolamento (UE) 2020/852).

Al contempo, Il Fondo pensione è consapevole della propria responsabilità sociale con riferimento alle tematiche ambientali, sociali e di governo societario che deriva dall'essere parte del mercato finanziario in qualità di investitore istituzionale e al tempo stesso soggetto bilaterale espressione di *stakeholder* "sensibili" alle stesse tematiche.

Per questa ragione il Fondo, pur non promuovendo attivamente gli aspetti citati attraverso una propria politica, ne favorisce l'integrazione nello svolgimento della propria attività così come illustrato nel documento "Politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti" disponibile sul sito *web* del Fondo.

Stante un contesto regolamentare in evoluzione per il quale non sono pienamente consolidate interpretazioni e prassi operative, la mancanza di informazioni necessarie alla valutazione ed al controllo di tali effetti, nonché l'eterogeneità nelle politiche, negli approcci e nelle metriche utilizzate dai gestori delegati, il Fondo allo stato attuale non prende in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ma si riserva, comunque, di considerarli, a seguito dell'adozione della normativa secondaria di attuazione dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 e del superamento delle problematiche sopra ricordate.

4. Politica di impegno del Fondo

Per quanto riguarda le politiche di impegno ai sensi dell'articolo 3 *octies* della direttiva (UE) 2007/36/CE e successive modifiche e integrazioni, il Fondo pensione si è espresso con un *Full Explain* per il corrente anno. Si rinvia al relativo documento pubblicato sul sito del Fondo per una descrizione delle motivazioni alla base di tale scelta.

5. Politica di remunerazione del fondo ed informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità

In relazione a quanto disciplinato dall'art. 5 del Regolamento, coerentemente da quanto disciplinato dal comma 4 dell'art. 5-*octies* del d. lgs. n. 252/2005 e da quanto ulteriormente specificato dalla Deliberazione Covip del 29 luglio 2020 la politica di remunerazione del Fondo, nei suoi elementi salienti, ivi incluso ogni informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità, viene resa pubblica attraverso l'inserimento delle informazioni essenziali e pertinenti nel Documento sul sistema di governo pubblicato per la prima volta in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2020.